

Rischio rimborsi sull'Imu del non profit

Tributi

La norma interpretativa scritta in legge di bilancio apre la strada alle richieste di restituzione

Giuseppe Debenedetto

In legge di bilancio è stata prevista l'esenzione Imu degli immobili degli enti non profit anche in assenza di utilizzo concreto, se strumentali alle destinazioni previste dalla norma agevolativa, e anche in caso di concessione in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato all'ente proprietario (si veda anche Il Sole 24 Ore di lunedì scorso).

Il legislatore interviene così su due

questioni spesso oggetto di contenzioso, ovvero sull'utilizzo «diretto» e «concreto» degli immobili degli enti non commerciali.

Sull'utilizzo «concreto» la Cassazione ha chiarito che l'effettività e la concretezza dell'attività devono investire la «destinazione» impressa all'immobile dal soggetto che lo «utilizza». Rileva la circostanza che l'immobile sia effettivamente e attualmente «destinato» allo svolgimento di una delle attività esenti (Cass. 27242/2022). La norma interpretativa introdotta dalla legge di bilancio 2024 sembra ricognitiva della giurisprudenza di legittimità.

La questione è più complessa sull'utilizzo «diretto», perché la Cassazione riconosce l'esonero in caso di comodato solo nel caso di immobile utilizzato da un altro ente non commerciale «al primo strumentalmente

collegato e appartenente alla stessa struttura del concedente» (Cass. 34772/2022, 4935/2023 e 27761/2023). Deve cioè esistere tra i due enti un rapporto di stretta strumentalità, che li configura come realizzatori di una medesima «architettura strutturale» (Cass. 25508/2015, 8073/2019, 1539/2021, 4935/2023).

La nuova norma interpretativa introduce il concetto vago di collegamento «funzionale», in alternativa al collegamento «strumentale» sul quale si è più volte espressa la Cassazione. Sarebbe quindi sufficiente invocare il solo collegamento «funzionale» tra i

due enti per usufruire dell'esonero dall'Imu. Conclusione in contrasto al diritto vivente, con profili di incostituzionalità della norma interpretativa.

Non solo. Il legislatore sembra ignorare il comma 777 della legge 160/2019, che dal 2020 rimette ai Comuni la decisione se estendere l'esonero degli immobili concessi in comodato agli enti no profit.

Non si comprende allora la ratio di una norma interpretativa che, se applicata estensivamente, apre la strada alle richieste di rimborso degli ultimi cinque anni, a carico dei Comuni. Resta comunque sempre a carico dell'ente non commerciale l'onere di dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dal Dm 200/2012 per escludere la natura commerciale dell'attività e l'obbligo dichiarativo previsto a pena di decadenza dall'agevolazione.



Il concetto di legame «funzionale» estende l'area dell'esenzione molto oltre i confini fissati dalla Cassazione